

Sent. n. 31/2023 pubbl. il 23/10/2023
Rep. n. 40/2023 del 23/10/2023



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
14-1/2023 P.U.

Sent. n. 31 / 2023
Risc. D. G. n. 8 / 2023
Cron. n.
Rep. n. 40 / 2023

In composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 29.3.2023;
sentite le parti all'udienza del 24.5.2023 e vista la nuova proposta di piano depositata in data
29.9.2023;
visto l'art. 70, C.C.I.I.;
osserva quanto segue.

Premesso che

- Il sig. CORRAO GIUSEPPE, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 22.3.2023 ha presentato istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 29.3.2023, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 24.5.2023 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- all'udienza predetta, su invito del Giudice, parte ricorrente è stata chiamata ad una revisione del piano proposto in vista di un maggior soddisfacimento del ceto creditorio;
- in data 29.9.2023 il professionista O.C.C. ha depositato una nuova proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- ricevuta la comunicazione del piano in ultimo proposto, non risultano essere pervenute osservazioni da parte dei creditori in ordine alla convenienza del piano, come relazionato dal professionista O.C.C. in sede di udienza del 5.10.2023;
- risultano pervenute le sole osservazioni da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha contestato la legittimazione della stessa a partecipare al procedimento in esame, in quanto mero soggetto deputato alla riscossione dei tributi;
- il piano formulato, in sintesi, ha disposto:
 - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e delle spese di giustizia;



- il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura, rispettivamente, del 38,32% in favore di Compass Banca S.p.a. e del 28,91% in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- il versamento immediato di € 30.000,00 entro trenta giorni dall'omologa, di cui € 25.000,00 destinati ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 5.000,00 a Compass Banca S.p.a.;
- il versamento dei restanti € 10.000,00 mediante il pagamento di cinquanta rate mensili dell'ammontare di € 200,00;

Premesso che

- quanto alle osservazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, appaiono opportuni i seguenti rilievi;
- la circolare n. 16/2018 del 23.07.2018 dell'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, confermando quanto previsto nella precedente circolare n. 19/E del 16-5-2015, ha indicato che nelle procedure di accordo di composizione della crisi il voto venga espresso dall'Agenzia delle Entrate per i tributi non ancora iscritti a ruolo e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per i tributi iscritti a ruolo; segnatamente, la circolare n. 19/E del 16-5-2015, al paragrafo 4.3 (Adempimenti dell'Agente della riscossione e degli Uffici dell'Agenzia delle entrate) ha previsto che *"In relazione ai tributi non iscritti a ruolo ovvero non ancora consegnati all'Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l'assenso è espresso con atto del Direttore dell'Ufficio. Per i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del DL n. 78 del 2010 e già consegnati all'Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l'assenso è espresso dall'Agente della riscossione su indicazione dell'Ufficio competente"*, mentre la successiva circolare n. 16/2018 del 23.07.2018 dell'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 6 inerente la disciplina del sovraindebitamento, ha disposto che *"Quanto agli adempimenti degli Uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agente della riscossione, restano valide le istruzioni fornite al paragrafo 4.3 della circolare n. 19/E del 2015. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli Uffici dipendenti"*;
- in ossequio alle direttive sopra indicate, non paiono dunque condivisibile le doglianze mosse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con le note del 13.4.2023, ribadite in data 4.10.2023, atteso che i debiti menzionati nella proposta risultano aver già formato l'oggetto di iscrizione a ruolo e successiva consegna all'ente della riscossione, con conseguente legittimità dell'operato eseguito dal professionista O.C.C.;

Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno



dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi del ricorso e della documentazione ad esso allegato che la situazione debitoria del ricorrente trae la propria origine da obbligazioni dal medesimo contratte per esigenze di natura familiare o comunque personale;
- pertanto, sussiste nel caso in oggetto il requisito soggettivo necessario per potersi procedere al successivo esame del piano proposto, dovendosi attribuire al sig. Proietto, per le ragioni poc'anzi esposte, la qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- sul punto, prima di procedere all'analisi del caso in esame, giova soffermarsi sull'impianto normativo oggi vigente e contenuto nel predetto Codice della Crisi, il quale, richiamando la precedente Legge n. 3/2012, come in ultimo modificata dalla L. 176/2020, ha da un lato escluso, come già anticipato sopra, la meritevolezza del proponente nelle ipotesi di colpa grave, malafede o frode del medesimo nella determinazione del sovraindebitamento e, dall'altro lato, ha valorizzato la condotta del creditore sanzionando quest'ultimo in caso di inosservanza ai doveri di controllo di cui all'art. 124 bis, T.U.B. (cfr. art. 69, comma 2, C.C.I.I.);
- emerge quindi, alla luce del recente e rinnovato corpus normativo, che il legislatore abbia voluto porre un contrappeso alla colpa del debitore, responsabilizzando in tal modo il ceto creditorio perciò chiamato, in sede di concessione del credito, a valutare attentamente la posizione del debitore in ordine alla propria capacità, tenuto conto della sua situazione al momento della richiesta, a sostenere le obbligazioni assunte (cfr. in tal senso Trib. Pisa, 20.4.2023);
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento del ricorrente trae origine, essenzialmente, dalle obbligazioni dal medesimo assunte al fine di provvedere ad esigenze di natura familiare, stante la necessità di garantire, a lui solo, il mantenimento del proprio nucleo (cfr. proposta di piano e relazione dell'O.C.C., in particolare pagg. 8-9); i debiti emergenti



dalla documentazione in atti, invero, risultano provenire da due sole voci: da un lato le obbligazioni contratte verso l'istituto Compass Banca S.p.a. al fine di ripianare debiti precedentemente contratti per esigenze familiari (dapprima nel 2011 personalmente e successivamente nel 2013 quale garante del coniuge); dall'altro lato, l'esposizione debitoria verso l'Erario;

- orbene, dal tenore della proposta e dalla correlata relazione del professionista O.C.C. emerge che il sig. Corrao, all'epoca della concessione dei finanziamenti richiesti, disponesse delle condizioni occorrenti alla loro restituzione, essendo il medesimo titolare di un'attività avviata nel 2010; sennonché, le perdite da quest'ultima generate ne hanno determinato la chiusura definitiva nel 2016, con la conseguente assegnazione al ricorrente, già dal mese di ottobre 2015, della pensione I.N.P.S. pari a € 1.074,88 netti mensili, tenuto conto della successiva cessione del quinto derivante dal pignoramento presso terzi avviato nel 2020 ad opera del creditore Compass Banca S.p.a.;
- ne discende, quindi, che l'importo sopra indicato costituisce, ad oggi, l'unica fonte di sostentamento per il nucleo familiare del ricorrente (composto dal medesimo e dal coniuge), per complessivi € 17.967,08 registrati nel 2022;
- l'insieme di tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., appaiono quindi legittimare l'odierno istante ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (trattandosi, essenzialmente, di debiti dal medesimo contratti per soddisfare esigenze familiari ed assunti in un'epoca in cui il relativo reddito appariva idoneo a garantirne la restituzione), quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto a fattori esterni e non prevedibili a priori (in particolare l'esito negativo della propria attività lavorativa);
- a tal proposito, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla *"consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte"*, posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità di adempiere ai pagamenti pattuiti (tenuto soprattutto conto, nel caso in oggetto, della circostanza che i debiti con gli istituti di credito sono stati contratti in un periodo in cui il sig. Corrao poteva contare sulla propria attività lavorativa);
- in materia, peraltro, non può non osservarsi come la stessa relazione del professionista O.C.C., nella parte relativa all'esame delle cause sul sovraindebitamento, abbia evidenziato come il sig. Corrao *"in assenza dei controlli di cui all'art. 124 TUB"* abbia ottenuto *"finanziamenti attraverso i quali estingueva quelli precedenti"*; orbene, tale rilievo deve necessariamente coordinarsi sia con l'art. 124 bis T.U.B., a tenore del quale *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*, sia, soprattutto,



con l'art. 69, comma 2, C.C.I.I., il quale, richiamando a sua volta tale ultima norma, dispone che *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*. Dal combinato disposto di tali previsioni derivano, per l'effetto, le seguenti conseguenze: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; dall'altro lato, l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.;

- pertanto, consentire al ricorrente di accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta peraltro in linea con lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;

Ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti considerazioni;
- invero, emerge dal piano proposto nonché dalla relazione del professionista O.C.C. che seppur il patrimonio immobiliare di proprietà del sig. Corrao (costituente la sua abitazione principale) presenti un valore pari a circa € 90.000,00, non può non evidenziarsi come, da un lato, in sede di procedura esecutiva, lo stesso ben potrebbe risultare, all'esito della perizia di stima, di importo ben inferiore, e che, in ogni caso, dall'altro lato, alla luce del carattere aleatorio delle vendite esecutive, le quali, in ipotesi di continui esiti infruttuosi, comportano una progressiva riduzione del prezzo base iniziale, l'eventuale avvio di una procedura liquidatoria importerebbe il rischio, per il ceto creditorio, di veder soddisfatte le proprie pretese non solo con tempistiche e costi ben maggiori rispetto a quelle offerte nel piano proposto, ma altresì in maniera ulteriormente ridotta a fronte delle prospettive di recupero offerte con il piano in esame;



- per tali ragioni, dunque, appare non conveniente ricorrere all'alternativa costituita dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 ss. CCII;
- in conclusione, risultano dunque sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Giuseppe CORRAO**, nato a Bagheria (PA) il 03.06.1949 e ivi residente in via Passo del Carretto n. 16, cod. fiscale CRRGPP49H03A546Y, nei termini e con le modalità proposte;

dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata sul sito del Tribunale – apposita sezione – a cura dello stesso O.C.C. entro dieci giorni dalla comunicazione;

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 18.10.2023

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi

